



Numero 26

Prot.n.1/06 – 12 gennaio 2006

3° Edizione Straordinaria

Cari colleghe e colleghi,

un altro passo avanti è stato compiuto verso l'autonomia ordinistica.

Oggi 12 gennaio la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge sul riordino ordinistico all'unanimità.

Perciò il parere che la Commissione affida all'Aula di Montecitorio è favorevole.

È stato dato un tempo per eventuali emendamenti, che potranno essere presentati entro il prossimo lunedì e che si spera non apporteranno modifiche al testo approvato oggi.

Il mercoledì prossimo 18 il testo passerà in Aula ed in quella sede dovrebbe ricevere il definitivo assenso, approvazione formale e trasformazione del Disegno di Legge in Legge.

Dunque, cari colleghe e colleghi, un grande passo avanti ancora, ma attendiamo il prossimo mercoledì per l'approvazione finale.

In questi giorni è ancora utile la prosecuzione del pressing sui membri della Camera dei Deputati perché, come abbiamo detto, la parola finale spetta a tutti i membri, in Aula, della Camera dei Deputati, cioè in sede legislativa.

Sempre incrociando, ma con molte speranze, attendiamo la Legge.

Grazie per tutti gli sforzi e le pressioni che avete fatto finora, per quelle che ancora farete fino a mercoledì prossimo, dopodiché la nostra speranza è quella di inviarvi una bella Newsletterina dalla quale, se la Legge passerà, proseguirà tutto il nostro impegno associativo per portare a compimento un cammino iniziato da tanto tempo verso la totale autonomia della nostra figura professionale.

Buona fortuna, dunque, con i nostri più cari saluti.

La Presidente
Gianna Calzolari

In questo numero

1. Editoriale

Pag. 1

2. Resoconto Seduta XIIa Commissione 12 gennaio 2006

Pag. 2

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)

BOZZE NON CORRETTE

XII Commissione - Resoconto di giovedì 12 gennaio 2006
SEDE REFERENTE

Giovedì 12 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la salute Domenico Di Virgilio.

La seduta comincia alle 18.30.

Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.

C. 6229, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame del progetto di legge in titolo, già approvato dal Senato. Avverte, poi, che al progetto di legge sono state abbinare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, in quanto vertenti su materia analoga, le proposte di legge C. 2360 Francesca Martini, C. 2613 Battaglia, C. 2617 Lucchese, C. 2936 Battaglia, C. 3656 Anna Maria Leone, C. 3881 Battaglia, C. 4057 Francesca Martini, C. 5274 Moroni e C. 5769 Milanese, che risultano assegnate alla Commissione in sede referente.

Francesco Paolo LUCCHESI (UDC-CCD-CDU), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento ricordando che il progetto di legge in titolo è finalizzato ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche. A tal fine, esso modifica in alcuni aspetti la disciplina sui titoli di studio per l'abilitazione all'esercizio della professione, prefigurando una ridefinizione degli attuali percorsi di laurea, conferisce una delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali, detta disposizioni sull'istituzione di nuove professioni in ambito sanitario e sulla funzione di coordinamento, e prevede norme modificative dei requisiti per l'accesso ad incarichi dirigenziali, nonché degli obblighi inerenti la formazione permanente e continua del personale sanitario.

Ricorda, quindi, che il testo approvato dal Senato è frutto dell'elaborazione di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo (S. 3236). Premesso che il provvedimento in esame interessa una pluralità di profili, osserva che l'aspetto più rilevante è senz'altro quello della disciplina delle «professioni», oggetto di legislazione concorrente per la quale è compito dello Stato stabilire le norme di principio, mentre spetta alle Regioni la potestà regolamentare. La novella del titolo V della Costituzione ha infatti modificato l'impostazione di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, che rinviava a decreti (a carattere regolamentare) del Ministro della salute, l'individuazione delle professioni sanitarie e dei relativi profili. Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale, l'individuazione delle figure professionali ed i relativi profili ed ordinamenti didattici rientrano nell'ambito dei «principi fondamentali» riservati alla legge statale, lasciandosi alle regioni di dettare la normativa di attuazione (articolo 117, comma 6, della Costituzione). Le nuove disposizioni costituzionali, in definitiva, esigono per un verso il concorso delle regioni nella disciplina delle professioni sanitarie e per un altro verso impongono la legificazione di contenuti (i profili delle singole professioni) in precedenza normati con regolamento ministeriale. La Corte costituzionale, su questo aspetto si è espressa con diverse sentenze (n. 353 del 2003, nonché n. 319, 355, 405 e 425 del 2005) in tal senso.

Fa poi presente che le relazioni allegate al disegno di legge S. 3236 sottolineano l'obiettivo del provvedimento «volto a superare la fase di stallo» conseguente al nuovo titolo V della parte II della Costituzione. Ed infatti, la soluzione del testo in esame, sembra volta soprattutto ad individuare un

percorso attraverso il quale giungere alla definizione delle nuove professioni sanitarie e cioè gli accordi da stipulare in sede di conferenza Stato-regioni (di cui all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 7, comma 2), piuttosto che definire i principi base sui requisiti per l'esercizio della professione e sull'ambito della professione stessa. L'istituzione degli albi professionali va vista alla luce di alcuni orientamenti emersi a livello comunitario, volti a limitare l'istituzione di nuovi ordini ai casi in cui tale strumento rappresenti una garanzia rafforzata ai cittadini rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello adeguato. La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa ai «servizi nel mercato interno» (COM(2004)2) che è stata esaminata dal Consiglio competitività l'11 marzo e il 25-26 novembre 2004, nonché il 6-7 giugno 2005; il 22 novembre 2005 la Commissione mercato interno e protezione dei consumatori del parlamento europeo ha adottato con emendamenti la relazione sulla proposta della relatrice Gebhardt. La relazione dovrebbe essere esaminata dall'Assemblea plenaria in prima lettura il 14 febbraio 2006

Ciò premesso, passa ad illustrare il contenuto del progetto di legge in titolo, che è composto di sette articoli. L'articolo 1 prevede un'abilitazione rilasciata dallo Stato per l'esercizio delle attività previste dalle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (comma 1) i cui operatori svolgano attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione (è quindi chiaro che non possono svolgere nessuna attività diagnostica, così come sancito dalla legge 10 agosto 2000, n. 251); il comma 2 afferma la competenza delle regioni in ordine all'individuazione e alla formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle citate professioni sanitarie; il comma 3 precisa che la normativa in esame si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nei limiti dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

All'articolo 2, commi da 1 a 4, vengono prefigurati i nuovi percorsi formativi, che andranno a sostituire (o a modificare) quelli attualmente disciplinati dai decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001; l'abilitazione all'esercizio della professione è rilasciata dopo il superamento di specifici corsi universitari, svolti in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del S.S.N. (compresi gli IRCCS), individuati con accordi tra le regioni e le università; viene concessa una deroga al personale del servizio sanitario militare della Guardia di finanza e della Polizia di Stato ai quali è consentito lo svolgimento dei corsi di formazione nelle strutture del corpo di appartenenza (comma 1); nel comma 2 viene previsto che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, che l'esame finale di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione, che le università procedono alle eventuali modifiche dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea; il comma 3 prevede che anche i pubblici dipendenti sono obbligati ad iscriversi all'albo professionale, se in possesso del titolo universitario abilitante e tuttavia è riconosciuta in via transitoria la validità abilitante dei titoli conseguiti precedentemente alla presente normativa; al comma 4 è previsto che l'aggiornamento professionale è effettuato con modalità identiche a quelle della professione medica. Il comma 5 dell'articolo 2 modifica la disciplina prevista per l'accesso alla carica di direttore generale delle ASL (la norma in esame dispone, in alternativa ai requisiti previsti dalla disciplina vigente, l'espletamento del mandato di deputato, senatore o consigliere regionale. Il comma 6 dell'articolo 2 esonera i laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie dall'obbligo di partecipazione ai previsti programmi di formazione continua, limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale.

L'articolo 3 istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie.

A tal fine l'articolo 4 conferisce una delega al Governo, da esercitare previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle commissioni parlamentari competenti, sulla base di determinati principi e criteri direttivi, tra i quali, in particolare: la trasformazione dei collegi professionali esistenti in ordini professionali, con l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle

professioni previste, per ciascuna delle citate aeree di professioni sanitarie; la possibilità di costituire un unico ordine per due o più aeree di professioni sanitarie individuate; l'eventuale istituzione di ordini separati per le professioni i cui albi abbiano almeno ventimila iscritti; e l'aggiornamento della definizione delle figure professionali che includeva nelle fattispecie previste dalla legge n. 251 del 2000; l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale in relazione al numero degli operatori.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, operanti su tutto il territorio nazionale, individuate attraverso direttive comunitarie, ovvero su iniziativa dello Stato o delle regioni, da collocare comunque nelle quattro aeree professionali di cui all'articolo 1 del presente provvedimento (comma 1); il comma 2 prevede che le nuove professioni siano riconosciute mediante accordi in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica; il comma 3 dispone che l'individuazione delle nuove professioni sia subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni nominate dal Ministro della salute e operanti presso il Consiglio superiore di sanità; i predetti accordi individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione, evitando la parcellizzazione delle professioni e la loro sovrapposizione con le professioni già riconosciute (commi 4 e 5).

L'articolo 6 istituisce la funzione di coordinamento per le predette professioni sanitarie. Nel comma 1 il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato nel seguente modo: professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente; professionisti coordinatori in possesso di master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università; professionisti dirigenti in possesso del master di primo livello; professionisti dirigenti in possesso delle lauree specialistiche, con esperienza professionale dipendente quinquennale, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali. Nel comma 2 è previsto che il conferimento dell'incarico di coordinamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è previsto inoltre l'obbligo contestuale per le ASL di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario; il comma 3 sancisce i criteri e le modalità per l'attivazione delle funzioni di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie pubbliche e private, attraverso un accordo tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; il comma 4 stabilisce i requisiti per assumere la funzione di coordinamento: master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza; esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore (comma 5 dell'articolo 6). Il comma 6 dispone che il coordinamento venga affidato nel rispetto dei profili professionali; è consentito, altresì, che le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aeree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento, affidano lo stesso incarico allo specifico profilo professionale (comma 7).

L'articolo 7, al comma 1, stabilisce che alle professioni sanitarie di cui al comma 1, dell'articolo 1 della presente legge, riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano le specifiche norme contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto nella presente legge. Il comma 2 consente l'integrazione delle professioni riconosciute, con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, previo parere degli ordini professionali delle professioni interessate. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 7, comma 3).

Illustra, quindi, brevemente le altre proposte di legge, osservando che si tratta di proposte assimilabili al testo trasmesso dal Senato e tali da potersi considerare assorbite in esso. Sottolineata quindi l'esigenza di concludere speditamente l'esame del provvedimento, in modo da giungere

all'approvazione definitiva prima dello scioglimento delle Camere, propone l'adozione del progetto di legge C. 6229 quale testo base per il seguito dell'esame.

Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO concorda sull'opportunità di adottare il testo approvato dal Senato quale testo base per il seguito dell'esame.

Giacomo BAIAMONTE (FI) sottolinea l'esigenza di celerità e l'importanza di giungere al più presto all'approvazione definitiva della legge. Ricorda che l'istituzione degli albi professionali appare un necessario completamento della riforma che ha introdotto per le figure professionali in questione un percorso formativo di tipo universitario e una nuova dignità professionale.

Grazia LABATE (DS-U) sottolinea come il provvedimento in esame porti a compimento il percorso di riforma delle professioni sanitarie non mediche avviato nella precedente legislatura con le leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000. Rimarca l'importanza dell'istituzione degli albi, che assicura la deontologia degli operatori, tutelando sia la loro qualità professionale, sia l'interesse dei cittadini. Rilevato, poi, che, a suo avviso, il provvedimento non pone questioni in sede europea, ma anzi crea le premesse per uno sviluppo positivo, esprime l'auspicio che l'esame del provvedimento sia celere e spedito. Dichiara quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adozione del testo in titolo quale testo base per il seguito dell'esame.

Luigi GIACCO (DS-U), nell'associarsi alla collega Labate, sottolinea che il provvedimento conclude il percorso di riforma avviato nella precedente legislatura, che ha valorizzato la professionalità delle categorie sanitarie interessate, le quali svolgono un ruolo essenziale nel Servizio sanitario nazionale. Aggiunge che l'istituzione degli albi professionali è importante sia per la dignità professionale degli operatori in questione, sia per la sicurezza dei cittadini, in quanto assicura il rispetto delle regole deontologiche della professione e il possesso dei requisiti da parte degli operatori. Condivide quindi l'auspicio di un esame celere da parte della Commissione e di una rapida approvazione definitiva da parte dell'Assemblea.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U), a nome del gruppo di appartenenza, rileva che il provvedimento trasmesso dal Senato corrisponde alle esigenze e alle attese delle categorie interessate, nonché all'interesse dei cittadini in generale. Si dichiara pertanto favorevole ad un esame rapido ai fini della relazione per l'Assemblea.

Francesco Paolo LUCCHESI (UDC), *relatore*, concorda sul fatto che il provvedimento in esame completa il percorso di riforma in materia di professioni sanitarie avviato negli anni precedenti e ritiene che metta ordine nella materia dando senso compiuto al sistema delle professioni sanitarie non mediche e nel contempo ponendo rimedio e trovando soluzione ad alcune difficoltà nate con la precedente normativa anche a seguito delle riforme costituzionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il progetto di legge C. 6229 quale testo base per il seguito dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare alle ore 17 di lunedì 16 gennaio 2006 il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi al testo base, in modo da potere nei giorni successivi esaminare le eventuali proposte emendative, acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e concludere l'esame, conferendo il mandato al relatore, al più tardi nella giornata di giovedì prossimo.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.